



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 17/12947 del 4/03/1999	Approvazione del regolamento comunale
--	---------------------------------------

INDICE

Titolo I - NORME GENERALI

CAPO I

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Scopo del Regolamento
- Art. 3 - Ambito d'efficacia del Regolamento
- Art. 4 - Normative di riferimento

CAPO II

- Art. 5 - Definizione d'insediamenti civili e produttivi
- Art. 6 - Definizione di scarichi e loro classificazione
- Art. 7 - Definizione di utilizzatore e di utente della pubblica fognatura
- Art. 8 - Definizione di pubblica fognatura, impianto di depurazione e di Ente Gestore
- Art. 9 - Definizione d'acque di prima pioggia e limiti di accettabilità

CAPO III

- Art. 10 - Sistemi di smaltimento ammessi
- Art. 11 - Obbligo d'allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 12 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili di categoria C e produttivi che scaricano in pubblica fognatura provvista d'impianto di depurazione
- Art. 13 - Scarichi tassativamente vietati

CAPO IV

- Art. 14 - Scarichi d'insediamenti civili. Divieto di recapito sul suolo in prossimità di corpi d'acqua superficiali
- Art. 15 - Scarichi d'insediamenti civili recapitanti su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo in zone diverse di quelle di cui all'art. 14
- Art. 16 - Scarichi d'insediamenti produttivi recapitanti in acque superficiali
- Art. 17 - Scarichi di insediamenti civili recapitanti in corpi d'acqua superficiali, abitazioni singole o fabbricati rurali
- Art. 18 - Situazioni particolari

Titolo II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

- Art. 19 - Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 20 - Allacciamento. Definizione ed esecuzione delle opere
- Art. 21 - Proprietà delle opere di allacciamento
- Art. 22 - Autorizzazioni all'allacciamento e allo scarico
- Art. 23 - Documentazione necessaria contenuta nella domanda per l'autorizzazione allo scarico
- Art. 24 - Documentazione necessaria per domande di allacciamento di edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione
- Art. 25 - Procedura per l'istruzione ed il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi insediamenti produttivi

- Art. 26 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale
- Art. 27 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale su richiesta dell'utente
- Art. 28 - Avviso d'entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti in sede stradale, durante la costruzione di un nuovo tratto fognario
- Art. 29 - Rifacimento di tratti di fognatura esistente
- Art. 30 - Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà
- Art. 31 - Estensione delle norme alle strade private
- Art. 32 - Reti fognarie comprese in strumenti urbanistici attuativi
- Art. 33 - Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico sanitarie
- Art. 34 - Limiti dell'autorizzazione all'allacciamento
- Art. 35 - Diniego dell'autorizzazione all'allacciamento
- Art. 36 - Autorizzazione temporanea

Titolo III - PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 37 - Corretto e razionale uso dell'acqua
- Art. 38 - Separazione degli scarichi
- Art. 39 - Acque meteoriche
- Art. 40 - Obbligo d'installazione del contatore
- Art. 41 - Allacciamento di scarichi da insediamenti civili e produttivi
- Art. 42 - Fognature interne alle proprietà private
- Art. 43 - Livello degli scarichi
- Art. 44 - Condotte in uso a più utenti
- Art. 45 - Cambiamento d'utenze
- Art. 46 - Obbligo alla installazione di impianti di pretrattamento
- Art. 47 - Ispezioni e controlli
- Art. 48 - Divieto di diluizione degli scarichi inquinanti
- Art. 49 - Canone o diritto
- Art. 50 - Applicazione delle tariffe
- Art. 51 - Rapporto d'utenza
- Art. 52 - Presentazione delle denunce
- Art. 53 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 54 - Contributo per il servizio di fognatura
- Art. 55 - Tariffa per gli scarichi civili
- Art. 56 - Contributo di depurazione per gli scarichi civili
- Art. 57 - Tariffa per gli scarichi produttivi
- Art. 58 - Disposizioni sanzionatorie

Titolo VI - COLLETTORI INTERCOMUNALI

- Art. 59 - Definizione di collettore intercomunale
- Art. 60 - Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento ai collettori intercomunali
- Art. 61 - Allacciamento ai collettori intercomunali
- Art. 62 - Realizzazione, manutenzione ed oneri relativi ai collettori intercomunali
- Art. 63 - Portata delle fognature comunali immesse nella rete dei collettori intercomunali
- Art. 64 - Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nella rete dei collettori intercomunali
- Art. 65 - Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nella rete dei collettori intercomunali
- Art. 66 - Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni

- Art. 67 - Convenzione Comune di Cremona ed i Comuni collettati
- Art. 68 - Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete dei collettori intercomunali
- Art. 69 - Ispezione della rete dei collettori
- Art. 70 - Allacciamenti diretti agli scarichi civili
- Art. 71 - Allacciamenti diretti agli scarichi produttivi
- Art. 72 - Modifica delle reti interne
- Art. 73 - Diritto di passaggio di acquedotto – Attraversamento proprietà private

Titolo V - SANZIONI

- Art. 74 - Sanzioni
- Art. 75 - Abrogazione
- Art. 76 - Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento, il trattamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nelle acque superficiali e sotterranee sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

In adempimento a quanto previsto dalla Legge n. 319/1976, dalla L.R. 27 maggio 1985, n. 62, dalla Legge n. 172/95 e successive modifiche e del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, vigente (P.R.R.A.), il presente Regolamento ha per oggetto:

- il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pre - trattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura, l'iter amministrativo relativo all'esercizio degli impianti e delle canalizzazioni (fognoli) che immettono le acque nelle pubbliche fognature o in corpo ricettore naturale (suolo, sottosuolo);
- la disciplina del conferimento di liquami a mezzo di autobotti;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- la disciplina e la gestione dei collettori intercomunali che adducono i propri scarichi nell'impianto di depurazione sito nel Comune di Cremona.

Art. 2 Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'art. 4 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:

- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire negli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, l'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dall'art. 10 L.R. 27 maggio 1985, n. 62 per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature;
- favorire il collettamento dei Comuni, così come previsto dal P.R.R.A. in corso di approvazione ed integrazione definitiva.

Art. 3

Ambito d'efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia in tutto il territorio del Comune e, in quanto applicabile, nei Comuni di cui al precedente articolo. Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti locali relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, d'avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Art. 4

Normative di riferimento

Il Regolamento è redatto in conformità alle norme stabilite da:

- L. 10 Maggio 1976, n. 319;
- D.L. 10 Agosto 1976, n. 544 convertito, con modificazioni, in L. 8 Ottobre 1976, n. 690;
- L. 24 Dicembre 1979, n. 650;
- D.L. 28 Febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, in L. 23 Aprile 1981, n. 153 (art. 3);
- L.R. 30 Maggio 1981, n. 25;
- LL.RR. 26 Ottobre 1981, n. 64 e n. 65;
- L.R. 27 Maggio 1985, n. 62;
- D.L. 17 Marzo 1995, n. 79, convertito in L. 17 Maggio 1995, n. 172.

CAPO II

Art. 5

Definizione di insediamenti civili e produttivi

Agli effetti del presente Regolamento s'intende per insediamento civile quello definito tale dall'art. 1 quater lett. b) della Legge 8 ottobre 1976, n. 690, come specificato dalla L.R. 62/1985; ovvero:

per "**insediamento civile**", si intende, uno o più edifici od installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Sono considerati insediamenti civili le imprese agricole (delibere del Comitato interministeriale dell'8 Maggio 1980 – in G.U. n. 130 del 14 Maggio 1980 - e del 28 Gennaio 1983 - in G.U. n. 31 del 2 Febbraio 1983) con allevamenti aventi caratteristiche tali da non superare i 40 q. di peso vivo di bestiame per ettaro.

Per "**insediamento o complesso produttivo**" si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e che generino uno scarico terminale coinvolto precedentemente nelle lavorazioni o nel processo produttivo.

Art. 6

Definizione di scarichi e loro classificazione

S'intende per scarico l'immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico di materiali solidi e/o liquidi e/o gassosi anche provenienti da dilavamento. Agli effetti del presente Regolamento gli scarichi idrici di rifiuto vengono classificati in base alla qualità ed alla provenienza.

In base alla **qualità** si classificano in:

- scarichi di acque bianche (scarichi di acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, piazzali e strade);
- scarichi di acque nere (scarichi derivanti dai servizi igienici dei fabbricati a qualsiasi uso adibiti);
- scarichi di acque di processo (scarichi derivanti dai processi di lavorazione degli insediamenti produttivi di cui al precedente articolo).

In base alla **provenienza** si classificano in:

- a) scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- b) scarichi provenienti da insediamenti civili e scarichi d'insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio;
- c) scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

a) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:

Gli insediamenti produttivi possono presentare le seguenti situazioni:

- 1) negli insediamenti produttivi non esistono scarichi connessi alla lavorazione e gli unici scarichi sono quelli provenienti dalle acque meteoriche e dai servizi igienici del personale addetto: in questo caso lo scarico è assimilabile a quello di un'utenza civile.
- 2) Negli insediamenti produttivi esistono scarichi di lavorazione, completamente separati (doppia rete di fognatura interna con distinti misuratori di scarico) da quelli civili: i due tipi di scarico saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni e tariffe pertinenti.
- 3) Negli insediamenti produttivi i due tipi di scarico (civile e produttivo) sono mescolati tra loro (unica rete di fognatura interna): in tal caso sono soggetti alle stesse norme previste per gli scarichi puramente produttivi.

b) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI:

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1 - quater - del D.L. 10/8/76 n. 544 convertito con modificazioni della Legge 8/10/76 n. 690, dall'art. 1 della L.R. 27/5/85 n. 62 e dell'allegato a) della L.R. 30.5.81 n. 25, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

- **CATEGORIA A:** scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila mc., che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

- CATEGORIA B:

- **B1**: insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila mc., che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici.
- **B2**: insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, cioè gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla tabella 1 della L.R. n. 62/85 e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

- CATEGORIA C

scarichi di acque di rifiuto d'insediamenti adibiti a prestazione di servizi. Si considerano appartenenti a questa categoria, gli scarichi di servizi provenienti dai seguenti insediamenti:

- a) stazione di distribuzione carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- b) lavanderie ad umido e tintorie;
- c) studi e laboratori fotografici e radiografici;
- d) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- e) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
- f) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura, fiori e laboratori annessi alla vendita di prodotti alimentari;
- g) macelli annessi ai negozi di vendita di carne;
- h) laboratori d'analisi;
- i) mense, ristoranti e cucine con potenzialità > a 300 pasti/die.

- CATEGORIA D:

- **D1**: scarichi della categoria A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
- **D2**: scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C, D1.

c) SCARICHI PROVENIENTI DA OSPEDALI E CASE DI CURA:

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura a norma della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.77 devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione con la responsabilità dell'E.R. a seguito di valutazione tecnica del Servizio n. 1 dell'A.S.L. previo pretrattamento in vasche di sedimentazione. Alla disinfezione vanno sottoposti anche gli scarichi provenienti da laboratori d'analisi mediche e simili.

Art. 7
Definizione di utilizzatore ed utente
della pubblica fognatura

Utilizzatore della fognatura è il fabbricato o l'unità immobiliare dal quale proviene lo scarico, l'utente è rappresentato per gli insediamenti civili per le domande e gli adempimenti conseguenti, dal proprietario dell'immobile; per gli insediamenti produttivi è rappresentato, per le richieste d'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico rispettivamente dal proprietario e da chi produce lo scarico.

Nei complessi condominiali, anche in presenza di più scarichi diversificati, l'utente potrà essere rappresentato dall'Amministratore in carica. In caso di cessione dell'immobile, l'autorizzazione sarà volturata ai nuovi proprietari, su loro specifica richiesta.

Ogni fabbricato dovrà avere di norma un unico condotto di scarico allacciato alla pubblica fognatura. È facoltà dell'Ente Gestore autorizzare l'allacciamento di più unità immobiliari o più fabbricati con l'impiego di un unico condotto di scarico.

È altresì facoltà dell'Ente Gestore autorizzare l'allacciamento alla pubblica fognatura di un unico fabbricato mediante più condotte di scarico.

L'autorizzazione rilasciata riguarda l'immobile ed una tipologia definita d'allacciamento, non varrà quindi per altri immobili contigui, per ampliamenti o sopraelevazioni, che comportino l'aggiunta o la modifica degli allacciamenti esistenti, nei quali casi occorrerà richiedere nuova autorizzazione come più avanti indicato.

Art. 8
Definizione di pubblica fognatura, d'impianto
di depurazione, Ente Gestore

Pubblica fognatura.

Ai fini del presente Regolamento s'intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso d'opere, avente le caratteristiche di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, che raccoglie allontana e scarica le acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, congiunti o meno alle acque meteoriche.

Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in tre tipologie:

- 1) **Fognature nere:** convogliano esclusivamente acque provenienti da apparecchiature igienico - sanitarie d'insediamenti civili e produttivi nonché gli scarichi di processo degli insediamenti produttivi.
- 2) **Fognature miste:** oltre alle acque di cui sopra convogliano anche le acque meteoriche provenienti da edifici, cortili, terrazze, ecc..
- 3) **Fognature bianche:** convogliano esclusivamente acque meteoriche.

Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente Gestore su sedime pubblico, quelle acquisite dal Comune con specifico atto, e quelle che, per motivi di interesse pubblico, sono costruite su fondi privati dai suddetti Enti. I rapporti fra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente Codice Civile e dalle Leggi di espropriazione.

Impianto di depurazione

Per impianto di depurazione s'intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici.

La depurazione di tutte le acque di rifiuto della città di Cremona avviene tramite l'impianto centralizzato situato in Via Canovetta.

Ente Gestore

All'Ente Gestore spettano:

- 1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;
- 2) esercizio di fognature;
- 3) progettazione e realizzazione di opere di fognatura, collettamento e depurazione;
- 4) progettazione e realizzazione di opere idrauliche per lo smaltimento di acque meteoriche.

Art. 9

Definizione di acque di prima pioggia

Agli effetti del presente Regolamento, così come previsto dall'art. 20 della L.R. 62/85, sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti.

I coefficienti d'afflusso alla rete si assumono pari ad uno per le superfici coperte, lastricate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

Le acque di prima pioggia provenienti da aree relative ad insediamenti industriali individuati dalla Delibera del Consiglio Regionale n. IV/1946 del 21.3.90, devono essere separate dalle restanti acque meteoriche e sottoposte ai trattamenti per l'adeguamento ai limiti delle Tabelle A e C della Legge n° 319/76, in relazione alla tipologia di insediamento ed al tipo di recapito finale.

Alle medesime prescrizioni devono essere assoggettate le acque di lavaggio di pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra superficie interna ed esterna agli insediamenti produttivi.

CAPO III

Sistemi di smaltimento ammessi, limiti di accettabilità e prescrizioni per scarichi in pubblica fognatura

Art. 10

Sistemi di smaltimento ammessi

Su tutto il territorio comunale ed in conformità alle norme di cui alla Legge R.L. 62/85, nelle zone servite da fognatura collegata al depuratore, possono essere esercitati i seguenti sistemi di smaltimento:

- a) in presenza di fognatura nera convogliamento diretto dei liquami neri nei condotti comunali con esclusione di fossa biologica o settica e convogliamento delle acque meteoriche su suolo o in corso d'acqua superficiale;
- b) in presenza di fognature miste convogliamento diretto degli scarichi neri e, ove possibile, convogliamento delle acque meteoriche sul suolo o in corso d'acqua superficiale.

Art. 11

Obbligo d'allacciamento alla pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, individuate con specifica delibera di G.M., ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. n. 62 del 27.5.85, i titolari degli insediamenti civili e produttivi di cui al precedente art. 5, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento.

È fatto pertanto divieto di usare pozzi neri ed effettuare qualsiasi immissione in altri punti che non sia la rete di fognatura.

L'Ente Gestore comunicherà alle Autorità competenti i casi d'inadempienza per i successivi provvedimenti di legge.

Art. 12

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili di categoria C e produttivi che scaricano in pubblica fognatura provvista d'impianto di depurazione

Il recapito nelle pubbliche fognature munite d'impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

Scarichi provenienti da insediamenti civili

- gli scarichi delle categorie A, B e D di cui all'art. 6 lett. b) del presente Regolamento sono sempre ammessi;
- gli scarichi della categoria C di cui all'art. 6 lett. b) del presente Regolamento sono ammessi salvo il rispetto delle prescrizioni relative ai sotto elencati insediamenti:

- distributori di carburante

i distributori di carburante, le autorimesse ed in genere gli insediamenti civili che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri dovranno installare idonei dispositivi (separatori) per trattenere completamente tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente, senza provocare danni; dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione.

- Laboratori fotografici e radiografici

i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente secondo la vigente normativa in materia di rifiuti.

- Lavanderie

non è consentito lo scarico in fognatura dei prodotti chimici impiegati nel lavaggio a secco.

- Carrozzerie

non è consentito lo scarico dei prodotti impiegati nelle lavorazioni quali solventi e vernici.

- Officine meccaniche

non è consentito lo scarico in fognatura di oli esausti, solventi, soluzioni elettrolitiche di batterie, liquidi refrigeranti.

- Laboratori d'analisi

i laboratori d'analisi annessi ad insediamenti scolastici, a centri di ricerca ed in genere a qualsiasi insediamento di categoria D, dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e la eventuale innocuizzazione o per il conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo.

Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Gli scarichi d'insediamenti produttivi saranno disciplinati come segue:

- a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli scarichi nelle pubbliche fognature devono rispettare sin dalla data d'allacciamento i limiti d'accettabilità di cui alla tabella C della Legge n. 319/76. È fatta salva la possibilità da parte del Comune, sentito l'Ente Gestore, di imporre limiti più restrittivi, laddove necessario, rispetto a quanto stabilito dalla L. 319/76 (ex art. 2 comma 1 Legge 172/95 al fine di:
 - a) tutelare l'impianto di depurazione;
 - b) garantire il rispetto dei limiti di legge dell'effluente dell'impianto di depurazione.

È altresì facoltà dell'Ente Gestore, tenuto conto delle caratteristiche degli scarichi e delle possibilità depurative dell'impianto, laddove richiesto dai titolari degli insediamenti produttivi, consentire lo scarico dei reflui aventi parametri superiori ai limiti della tabella C della Legge 319/76; in tal caso, dovrà essere stipulata apposita convenzione tra il richiedente ed il Comune, al fine di adeguare la tariffa prevista dalla L.R. 25/81 in funzione degli ulteriori oneri di depurazione che l'Ente Gestore dovrà sostenere a causa del maggior carico inquinante dello scarico.

I titolari degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima che potranno essere imposte, a giudizio dell'Ente Gestore, in relazione a motivate situazioni locali.

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo o con acque di raffreddamento o di lavaggio.

Art. 13

Scarichi tassativamente vietati

È tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosività o infiammabilità del sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali, o l'ambiente e che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 G°, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- l) reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. che sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione ne riducano sezioni e volumi utili;
- m) non è ammesso il recapito in fognatura dei liquami dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi e non.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'Ente Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa e salvo la revoca dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune;

- n) liquami provenienti da allevamenti suinicoli e reflui zootecnici provenienti da aziende agricole.

CAPO IV

Scarichi in zone non servite da pubblica fognatura

Art. 14

Scarichi d'insediamenti civili. Divieto di recapito sul suolo in prossimità di corpi d'acqua superficiali

Nelle zone non servite da pubblica fognatura e che si trovano in prossimità di corpi d'acqua superficiali, così come definito nella Delibera n° 1297/7726 del 17.7.1986, non sono ammessi nuovi scarichi civili diversi da quelli di cui alla categoria A dell'art. 6 lettera b) aventi recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo. Gli scarichi di cui all'art. 6 lett. b) cat. B1 e B2 in zone non servite da pubbliche fognature, sono soggetti alla seguente disciplina:

- se in atto, nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo:
 - 1) nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, determinati ai sensi del presente articolo, devono essere disattivati, recapitati ed adeguati ai limiti di accettabilità della tabella 2 allegata alla L.R. n. 62/85;
 - 2) nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 4.3.1977 per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Gli scarichi di cui all'art. 6 lett. b) cat. C e D in zone non servite da pubblica fognatura sono soggetti alla seguente disciplina:

- se in atto, nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- nelle zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali determinate ai sensi dell'art. 3 – 2° comma della L.R. n° 62/85 con deliberazione del Consiglio Comunale, devono essere recapitati negli stessi corpi idrici ed adeguati ai limiti di accettabilità della tabella 3 allegata alla L.R. n. 62/85.
- Nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali devono essere adeguati ai limiti di accettabilità della tabella 3, allegata alla L.R. 62/85 nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 15

Scarichi d'insediamenti civili recapitati sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in zone diverse da quelle di cui all'art. 14

- 1) I nuovi scarichi recapitati sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 14 devono essere adeguati fin dalla loro attivazione:
 - a) alle norme tecniche stabilite dalla Deliberazione 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengano alle categorie A, B dell'art. 6 lett. b) del presente Regolamento;

- b) ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3 alla L.R. n. 62/85, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 6 lett. b) del presente Regolamento.
- 2) Gli scarichi in atto d'insediamenti civili recapitati sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 14 devono, entro i termini stabiliti dall'ordinanza sindacale, essere adeguati:
- a) alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento nel caso in cui appartengano alle categorie A, B dell'art. 6 lett. b) del presente Regolamento;
 - b) ai limiti di accettabilità della tabella 3 allegata alla L.R. 62/85, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 6 lett. b) del presente Regolamento.

Art. 16
Scarichi d'insediamenti produttivi
recapitanti in acque superficiali

In mancanza della rete di pubblica fognatura, gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere recapitati nei corsi o corpi d'acqua superficiali, se gli insediamenti sono situati in prossimità dei medesimi, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A) allegata alla Legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione a particolari tipologie produttive, oltre ai parametri previsti nelle tabelle suddette, sono da sottoporre al controllo altre sostanze, come indicato dalle normative vigenti e dalla letteratura tecnico - scientifica nazionale ed internazionale.

Art. 17
Scarichi d'insediamenti civili recapitanti in corpi d'acqua superficiali, abitazioni
singole o fabbricati rurali

Nei corpi d'acqua superficiali, diversi dai laghi e dai loro immissari, non sono ammessi nuovi scarichi provenienti da insediamenti civili appartenenti alla categoria A) punto b) dell'art. 6 del presente Regolamento. I nuovi scarichi, diversi da quelli di cui al precedente primo comma, recapitati in corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, dovranno essere conformi:

- a) ai limiti di accettabilità della allegata tabella 2 della L.R. n. 62/85 nel caso in cui appartengano alle categorie B di cui all'art. 6 lett. b) del presente Regolamento;
- b) ai limiti di accettabilità della Tabella 3 allegata alla L.R. n. 62/85, nel caso in cui appartengano alla categoria C e D dell'art. 6 lett. b) del presente Regolamento.

Art. 18
Situazioni particolari

- 1) Scarichi d'insediamenti civili di cat. A (L. 62/85) in aree non servite da pubbliche fognature in deroga alle norme tecniche della delibera del Comitato Interministeriale.

Per gli scarichi civili di categoria A ai sensi della L.R. 62/85 in zone non servite da pubblica fognatura è possibile, dietro richiesta del titolare, scaricare in deroga a quanto stabilito dalla vigente normativa, ove sia tecnicamente inevitabile sentita, l'A.S.L. della Provincia di Cremona.

Lo smaltimento dovrà avvenire in vasche a perfetta tenuta opportunamente dimensionate che dovranno essere periodicamente svuotate mediante ditta autorizzata. Il titolare dello scarico dovrà conservare la documentazione attestante lo svuotamento periodico.

- 2) Gli insediamenti produttivi allocati in zone che non sono servite da pubblica fognatura, se non si trovano in prossimità di corsi d'acqua superficiali, possono provvedere allo stoccaggio, allontanamento e smaltimento delle loro acque di rifiuto, secondo le disposizioni del D.L. n. 22/97.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Art. 19

Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni

Tutti gli scarichi, di cui al precedente art. 6, devono essere autorizzati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10/5/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli scarichi civili, di cui all'art. 6 lett. b) e c) del presente Regolamento, l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura stessa.

Per gli insediamenti produttivi l'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata dall'Ente Gestore del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue che provvederà, laddove necessario, a darne comunicazione al Comune, mentre l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune su istanza del titolare dello scarico stesso.

Per gli scarichi in acque superficiali, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 20

Allacciamento - Definizione ed esecuzione delle opere

Per allacciamento s'intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi degli edifici alla pubblica fognatura, comprendenti pozzetti d'ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali, esecuzione del foro sulla pubblica fognatura e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta di allacciamento (fognolo), a partire dal confine del fondo privato fino al punto di innesto nella fognatura comunale.

Le opere di allaccio (tubazioni, pozzetti, sifoni, pezzi speciali di innesto, braghe e derivazioni sul collettore), ancorché costruiti su sedime pubblico, sono da considerarsi di esclusiva proprietà privata. Nel caso di fognoli di servizio di due o più fondi, l'opera è da considerarsi in comproprietà ed i relativi oneri di realizzazione, esercizio e manutenzione, dovranno essere suddivisi secondo gli usuali criteri di estimo condominiale o comunque nel modo concordato tra i proprietari.

L'esecuzione dei lavori di allacciamento su sedime pubblico, e comunque la manomissione della pubblica fognatura finalizzata all'immissione del nuovo allacciamento,

possono essere eseguiti esclusivamente dall'Ente Gestore a spese dell'utente, secondo le procedure di cui all'art. 26.

Il confine di proprietà segna anche sempre il limite d'intervento dell'Ente Gestore. Le opere interne dovranno pertanto essere eseguite dall'utente che vi provvederà con impresa di fiducia.

Art. 21

Proprietà delle opere di allacciamento

Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento (pozzetti e sifoni) devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite dall'Ente Gestore a spese dell'utente, rimangono in proprietà dell'utente stesso, anche per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il titolare dello scarico, ha quindi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di sua proprietà ed i relativi interventi saranno eseguiti dall'Ente Gestore secondo la procedura di cui all'art. 26.

Art. 22

Autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico

La concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia non costituisce autorizzazione per l'allacciamento e per lo scarico in fognatura; l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico dovranno essere specificatamente rilasciati, oltre all'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.

I titolari dei nuovi insediamenti civili, industriali, artigianali, commerciali e zootecnici, devono rivolgere la domanda di autorizzazione per l'esecuzione di opere di allacciamento alla pubblica fognatura all'Ente Gestore della fognatura stessa.

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e civili di categoria C di cui all'art. 6 lett. b) del presente Regolamento ed assimilati, che scaricano in pubblica fognatura devono chiedere l'autorizzazione al Comune adeguandosi immediatamente, oltre che alle norme del presente Regolamento, ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella C allegata alla Legge n. 319/72.

I titolari degli scarichi produttivi che scaricano nelle pubbliche fognature in atto al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, autorizzati tacitamente ai sensi dell'art. 15 della L. 319/76, devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione esplicita al Comune, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo III del presente Regolamento ed ai sensi dell'art. 7 della Legge 172/95.

Tutte le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni 4 anni.

Modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico.

Art. 23

Documentazione necessaria contenuta nella domanda per l'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico dovrà contenere quanto indicato nell'apposito modulo ed in particolare i seguenti dati:

- a) nome, cognome, indirizzo, codice fiscale del proprietario o dei proprietari dell'immobile da cui proviene lo scarico, con l'indicazione delle relative quote di proprietà;
- b) individuazione grafica del punto esatto di sversamento dello scarico;
- c) indicazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico in relazione alla classificazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- d) relazione tecnica da cui risulti la conformità degli scarichi privati alle disposizioni ed ai limiti di accettabilità previsti dalla legge;
- e) dichiarazione di piena ed integrale conoscenza dell'obbligo di denuncia del volume ed eventualmente delle caratteristiche chimico - fisiche delle acque di scarico ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni ed altre normative sia nazionali sia regionali;
- f) fonte d'approvvigionamento idrico a monte dello scarico;
- g) recapito telefonico;
- h) elaborato planimetrico in triplice copia, in scala idonea con l'indicazione dello schema interno delle reti fognarie e loro punto di recapito in fognatura comunale.

Art. 24

Documentazione necessaria per domande d'allacciamento di edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione

Nel caso la richiesta di allacciamento riguardi edifici di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione che comportino istanza di concessione edilizia, la documentazione da produrre è la seguente:

- a) tutti i dati ed i documenti di cui al precedente art. 23;
- b) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il numero di particella edificale o fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;
- c) l'indicazione grafica del punto esatto in cui avviene l'allacciamento della fognatura privata alla fognatura comunale;
- d) il progetto, in duplice copia, delle opere di canalizzazione interna ed esterna dei fabbricati, dei pozzi neri, pozzi perdenti, fosse settiche, compilato e firmato da un tecnico progettista e contenente:
 - planimetria in scala 1:200 dell'intera proprietà, con l'indicazione dello stato di fatto dei fabbricati, delle fognature delle fosse biologiche, dei pozzi neri, ecc., nonché degli allacciamenti;
 - planimetria in scala 1:200 dell'intera proprietà, con l'indicazione delle opere di progetto, specialmente quote, diametri e pendenze delle fognature delle opere accessorie;
 - profilo in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite ai caposaldi della livellazione comunale;
 - sezioni trasversali in scala 1:100 delle fosse Imhoff, ecc., complete di quote e di indicazioni dei materiali da impiegare nelle costruzioni;
 - scheda tecnica con l'indicazione della superficie complessiva della proprietà, superficie coperta, numero dei piani di fabbricato, dimensioni delle superfici cortilizie impermeabili e delle superfici a verde.

Art. 25
Procedura per l'istruzione ed il rilascio
delle autorizzazioni allo scarico per i nuovi insediamenti produttivi

Il Comune, acquisito il parere dell'Ente Gestore, verificata l'accettabilità della domanda sia sotto il profilo idraulico ed igienico, che sotto il profilo edilizio, ove è necessario, con riguardo alla regolamentazione comunale ed in particolare a quanto disposto dal presente Regolamento, rilascia l'autorizzazione provvisoria allo scarico in pubblica fognatura.

Il Comune può integrare il provvedimento autorizzativo apponendovi le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche di cui al successivo Titolo III del presente Regolamento, qualora il richiedente se ne fosse discostato in sede di progettazione o di semplice domanda di autorizzazione allo scarico; il provvedimento autorizzativo porterà espressa indicazione della quantità massima di inquinanti la cui presenza nello scarico è consentita secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Il Comune, ricevuta la comunicazione del titolare all'insediamento dell'avvenuta attivazione dello scarico, una volta accertata a mezzo del laboratorio di analisi dell'Ente Gestore la rispondenza degli scarichi ai limiti di accettabilità di cui alle vigenti normative, rilascia l'autorizzazione definitiva allo scarico che dovrà essere rinnovata ogni 4 anni.

Art. 26
Esecuzione di nuovi allacciamenti
su fognature esistenti in sede stradale

L'esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti deve essere richiesto con le modalità illustrate nei precedenti articoli.

L'Ente Gestore provvederà ad eseguire i lavori dopo aver sottoposto il preventivo di spesa all'utente, aver accertato l'avvenuto pagamento anticipato del corrispettivo, aver ottenuto dal Comune i permessi di scavo e copia dell'autorizzazione allo scarico, se necessaria, rilasciata all'utente dal Comune.

Art. 27
Ripristino di allacciamenti preesistenti
in sede stradale su richiesta dell'utente

Nel caso in oggetto, qualora non sussistano particolari motivi di urgenza, verrà seguita interamente la medesima procedura di cui al precedente articolo, con l'unica variante che ove non sia possibile, per mancanza di tali dati, formulare un preventivo dettagliato, l'utente sarà chiamato a versare anticipatamente un acconto e a saldare a consuntivo l'ammontare dei lavori.

Art. 28
Avviso d'entrata in esercizio della fognatura
ed esecuzione degli allacciamenti in sede stradale,
durante la costruzione di un nuovo tratto fognario

Il Comune, prima di procedere alla costruzione dei nuovi tronchi di fognatura, ovvero, prima che sia disposto il funzionamento dei tratti già compiuti, ne dà avviso con apposita lettera a tutti i soggetti interessati (proprietari degli immobili), dichiarando che i vecchi scarichi siano considerati inservibili, pur essendo garantito lo scarico sino al momento della ricostruzione dei manufatti.

In conseguenza le precedenti autorizzazioni, sia formali che di fatto, sono tutte revocate e i proprietari frontisti per ottenere la nuova autorizzazione devono presentare all'Ente Gestore la domanda di cui all'art. 22.

Il Comune, nella nota suddetta indicherà di volta in volta i termini per la presentazione delle domande, che comunque non saranno mai inferiori a giorni 10 dalla data della notifica.

I nuovi allacci dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Al fine di agevolare gli utenti e ridurre i tempi di presentazione delle domande, l'Ente Gestore fa pervenire, contestualmente alla notifica dell'avviso di cui al 1° comma del presente articolo, il modulo per la presentazione della domanda di allacciamento e la documentazione necessaria per l'individuazione dei costi degli allacciamenti e delle modalità di misurazione e pagamento.

Nel caso previsto dal presente articolo, e solo per esso, il preventivo di spesa non sarà analitico ma forfettario e dipendente da elementi che saranno facilmente rilevabili in corso d'opera (lunghezza dell'allacciamento, profondità della fognatura comunale, profondità del fognolo privato).

Con la presentazione della domanda di allacciamento l'utente sarà quindi chiamato al versamento di un anticipo, mentre il saldo avverrà a consuntivo, a lavori ultimati.

L'Ente Gestore quindi, durante l'esecuzione dei lavori di costruzione della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica.

Art. 29

Rifacimento di tratti di fognatura esistente

In occasione del rifacimento di tratti di fognatura esistente rientranti nei programmi annuali di manutenzione straordinaria delle pubbliche fognature, l'Ente Gestore provvederà, a proprie spese, al rifacimento di tutti i fognoli di allacciamento esistenti in sede stradale pur restando le stesse canalizzazioni di proprietà privata.

Qualora nella medesima via venga rilevato un edificio il cui scarico abbia recapito diverso dalla pubblica fognatura, si provvederà a darne avviso scritto al proprietario, secondo le modalità di cui all'art. 28 del presente Regolamento al fine della regolarizzazione dello scarico.

Art. 30

Esecuzione d'allacciamenti all'interno della proprietà privata

I tratti di allacciamento interni alla proprietà privata e le relative reti di fognatura dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari degli scarichi. A richiesta dell'Ente Gestore, i titolari di cui sopra sono tenuti a fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

I titolari degli scarichi dovranno fruire, nel definitivo assetto delle reti interne, solo degli allacciamenti autorizzati dall'Ente Gestore.

Le opere interne che si rendessero necessarie per allacciamento delle condotte private alla fogna pubblica, devono essere eseguite dai proprietari interessati entro il termine stabilito dall'avviso notificato ai proprietari interessati.

Art. 31
Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. Pertanto, i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque nere e/o bianche, nelle strade stesse, nei termini dell'art. 11.

Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita, sarà facoltà dell'Ente Gestore di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto od in parte prospicienti alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione delle rispettive fronti.

Art. 32
Reti fognarie comprese in strumenti urbanistici attuativi

Le reti fognarie realizzate in ambito di piani e lottizzazioni o di recupero o di altro strumento urbanistico attuativo, per le quali sia prevista o meno l'acquisizione da parte del Comune, dovranno di norma essere progettate e realizzate a cura dell'Ente Gestore con oneri a carico del privato.

Qualora altresì, il lottizzante decida di realizzarle mediante propria impresa di fiducia, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- 1) in sede di concessione edilizia, dovrà essere allegato al prospetto il nulla osta sull'elaborato esecutivo da parte dell'Ente Gestore;
- 2) nel caso in cui sia prevista l'acquisizione delle reti fognarie, dovrà essere preventivamente presentato:
 - certificato di collaudo in corso d'opera eseguito prima del reinterro delle tubazioni a firma di un tecnico abilitato con la partecipazione attestata da parte di un tecnico incaricato dall'Ente Gestore;
 - collaudo finale delle opere realizzate con le modalità sopra descritte. Qualora le reti fognarie rimanessero di proprietà privata, la documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in sede di rilascio delle licenze di abitabilità degli edifici.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni sopra indicate, il Comune non procederà né all'acquisizione delle reti fognarie, né al rilascio delle licenze di abitabilità degli immobili.

Art. 33
Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico - sanitarie

Le opere di canalizzazione interna di uno stabile sono, per loro natura, opere igienico - edilizie, soggette come tali alla disciplina dei regolamenti comunali in tali materie.

Art. 34
Limiti dell'autorizzazione di allacciamento

L'autorizzazione di allacciamento si limita allo stabile per la quale viene richiesta e concessa e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata presso l'Ente Gestore.

Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tantomeno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza l'autorizzazione predetta.

Art. 35 **Diniego dell'autorizzazione all'allacciamento**

L'autorizzazione all'allacciamento può esser negata:

- a) per grossi quantitativi di acque bianche incompatibili con la portata del collettore pubblico;
- b) per acque di rifiuto non conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dall'Ente Gestore dalla fognatura;
- c) per realizzazione di opere non conformi ai progetti presentati in Comune o alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 36 **Autorizzazione temporanea**

Per evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare uno stabile, l'Ente Gestore permetterà l'uso di una o più immissione nella fognatura stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine degli operai addetti alla costruzione.

L'Ente Gestore può acconsentire ad un'immissione provvisoria anche nei casi di prosciugamento di falde freatiche, di drenaggio, purché i quantitativi d'acqua possano essere assorbiti dalle canalizzazioni.

La domanda di immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il trattamento.

L'immissione provvisoria è soggetta al trattamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita dall'Ente Gestore.

TITOLO III **PRESCRIZIONI TECNICHE**

Art. 37 **Corretto e razionale uso dell'acqua**

I titolari degli insediamenti produttivi, sono tenuti a rispettare, qualunque sia il sistema di smaltimento fognario adottato, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della deliberazione 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell'art. 2 della Legge n. 319/76, emanata dalla Regione.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;

- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

L'Ente Gestore, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni d'indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

Art. 38 **Separazione degli scarichi**

Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue dalle acque meteoriche salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell'Ente Gestore. Tale separazione è applicata anche nel caso di scarico in fognatura mista.

La separazione delle reti dovrà essere già attuata per gli insediamenti che si allacciano alla fognatura pubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per gli insediamenti esistenti, in presenza di fognatura separata, è fatto obbligo di provvedere alla separazione degli scarichi entro 3 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni.

In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca esistente.

È comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie stradali o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi di qualsiasi tipo.

Le acque industriali avranno apposite canalizzazioni ed immissioni nella fognatura, distinte da quelle che servono alle acque pluviali domestiche e cloacali dello stabile, e dovranno prima di uscire dallo stabile passare in una cameretta facilmente ispezionabile, dalla quale l'Ente Gestore avrà il diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse.

Lo scarico delle acque di raffreddamento nei condotti della rete fognaria è, in generale, autorizzato; il Comune, sentito l'Ente Gestore si riserva però, a suo insindacabile giudizio, il diritto di negare l'autorizzazione a scaricare tali acque nei condotti della rete di fognatura e di imporre che esse vengano separate dalle acque di rifiuto e recapitate nelle tombature stradali esistenti o, in mancanza di queste, nel corpo idrico superficiale più vicino.

In caso di constatata inosservanza delle suesposte prescrizioni e condizioni, il Comune su segnalazione dell'Ente Gestore, ordinerà la chiusura immediata dello scarico e, in caso di inadempimento, potrà procedere d'ufficio, ai sensi della normativa vigente, alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze, e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre all'integrale risarcimento dei danni recati.

Art. 39

Acque meteoriche

Le acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili e viabilità interna privata nelle zone servite da fognatura pubblica, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 62/85, devono essere immesse, per i nuovi allacciamenti, nella fognatura comunale, limitatamente però alle sole prime acque di pioggia, calcolate per gli insediamenti produttivi e per gli insediamenti civili con scarichi di categoria C secondo quanto stabilito dall'art. 20 delle L.R. n. 62/85, per tutti gli altri insediamenti secondo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 ridotto ad 1/5.

Per ogni evento meteorico, le acque di prima pioggia sono quindi da calcolare come una precipitazione pari a:

- 5 mm in 15 minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, per gli insediamenti produttivi e per gli insediamenti civili con scarichi di categoria C;
- 1 mm in 15 minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, per tutti gli altri insediamenti.

Le acque di pioggia eccedenti quelle di prima pioggia dovranno essere immesse o in pozzi perdenti o in corpi d'acqua superficiali previo rilascio di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Per le costruzioni esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura pubblica.

L'Ente Gestore può derogare al criterio generale ogni qual volta sussistano verificate impossibilità tecniche.

I tubi pluviali di regola devono essere allacciati alla rete interna bianca. Eccezionalmente, con l'autorizzazione dell'Ente Gestore, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura stradale bianca.

I tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione devono preferibilmente essere murati fino a 3 mt. di altezza dal suolo.

I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto e devono scaricare al piede in apposito pozzetto.

È vietato introdurre nei pluviali qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua di pioggia.

È opportuno che i tubi di caduta delle acque di pioggia abbiano diametri commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dal tubo stesso e precisamente 0,75 cm² di condotta per mq. di tetto.

La superficie massima di tetto servita da un condotto deve essere di 80 mq. misurata in proiezione orizzontale.

Art. 40

Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente Gestore (oltre a farne denuncia alle autorità di cui all'art. 10 L. n. 650/79).

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con l'Ente Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione di sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'Ente Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale dell'Ente Gestore la sua riapposizione a manutenzione avvenuta.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della L. n. 650/79 per l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Qualora l'acqua sia utilizzata per l'uso tecnologico o per raffreddamento è fatto obbligo all'utente l'installazione di un contatore sullo scarico in fognatura od in alternativa la realizzazione di una doppia rete di distribuzione interna di cui una dedicata specificamente all'uso tecnologico previ accordi e verifiche da parte dell'Ente Gestore.

Le imprese agricole che utilizzano l'acqua esclusivamente per uso irriguo sono in generale esonerate dall'installazione del contatore; l'Ente Gestore però si riserva, a suo insindacabile giudizio, di imporre anche a tali utenze l'installazione dello strumento di misura se in prossimità di zone servite da pubblica fognatura.

Art. 41 **Allacciamenti di scarichi da insediamenti** **civili e produttivi**

Di norma è consentito un allacciamento per ogni numero civico.

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura devono essere eseguiti dall'Ente Gestore.

Per l'immissione nelle condotte di fognatura dotate di imbocchi predisposti si potrà usufruire solamente di tali imbocchi mentre, ove i medesimi non siano previsti, gli uffici tecnici predisposti al controllo dei lavori indicheranno il punto di immissione.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere quello degli imbocchi predisposti, ove previsti e dovrà essere indicato dagli uffici tecnici di cui sopra in assenza di tali imbocchi.

L'Ente Gestore non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti del collettore o della fognatura e pertanto l'utente dovrà realizzare se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Sarà cura dell'Ente Gestore provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.

Per gli scarichi da insediamenti civili di classe B, C e D nonché gli insediamenti produttivi, l'allacciamento dovrà essere dotato, nel punto immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni ed eventuale misurazione della portata di norma realizzato su suolo pubblico.

Qualora tale pozzetto sia realizzato in proprietà privata esso dovrà essere reso accessibile al personale dell'Ente Gestore addetto ai controlli. Le opere di collegamento alla rete di pubblica fognatura dovranno essere realizzate secondo gli schemi allegati.

La tubazione ed il sifone dovranno essere in grés ceramico, PVC, PEAD.

Il pozzetto sarà, di norma, collocato entro la proprietà privata, appena a monte del collegamento con il giunto di allaccio e comunque in posizione facilmente accessibile.

Art. 42

Fognature interne alle proprietà private

Colonne di scarico

Le condotte e le colonne di scarico saranno eseguite con tubazioni ad elevate caratteristiche di levigatezza, inattaccabilità all'azione chimica, meccanica e termica delle acque di scarico.

Le giunzioni devono avere un buon grado di elasticità, flessibilità e tenuta.

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti e chiusure a perfetta tenuta, e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro, facilmente ispezionabile.

Gli apparecchi igienici devono essere muniti di chiusura idraulica a sifone.

Le colonne discendenti da allacciarsi alla fognatura dovranno essere munite di ventilazione secondaria o dimensionate in modo da assicurare la ventilazione attraverso la stessa colonna; in tal caso esse dovranno essere prolungate sopra il tetto o terrazzo per un'altezza non inferiore ai 50 cm.

Il loro allacciamento al collettore di scarico può essere diretto o indiretto, mediante interposizione di sifone (in tal caso dovrà essere collocato all'interno dell'area privata), a meno che la rete di ventilazione secondaria non sia collegata con il collettore di scarico, in tal caso l'allacciamento dovrà essere munito, prima dell'innesto in fognatura, di un sifone, tipo "FIRENZE", a tenuta idraulica con esalatore, a sezione agevolmente controllabile.

L'allacciamento di edifici esistenti, le cui colonne di scarico non sono prolungate al di sopra del tetto e sono sprovvisti di ventilazione secondaria, avverrà con interposizione al piede della colonna di scarico di chiusura idraulica a sifone.

Nei cortili comuni e nelle strade private la fognatura dovrà essere realizzata per tratti rettilinei con interposizione di pozzetto di ispezione ad ogni cambiamento di direzione; la distanza fra pozzetto e pozzetto non dovrà essere superiore ai 7 metri.

Quando le acque di scarico che si riuniscono nei fognoli e nei canali privati, non siano sufficienti ad assicurarvi la circolazione e la nettezza, i proprietari degli stabili utenti della fognatura, sono obbligati ad installare apparecchi automatici per cacciata d'acqua, sufficienti per quantità e numero di scarichi.

Le canalizzazioni

Le canalizzazioni interrate per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate.

I proprietari degli immobili posti in fregio a strade private o cortile con accesso su strade servite da pubblica fognatura dovranno provvedere alla costruzione di una regolare fognatura lungo le strade o i cortili stessi.

Tali stabili sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento.

La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere sarà totalmente a carico del richiedente. Dal limite della proprietà privata sino al collettore comunale saranno sempre a carico del privato, ma eseguiti a cura dell'Ente Gestore dal limite della proprietà.

Le canalizzazioni dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie. Il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste, e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare, non inferiore al 6 o/oo (sei per mille) protetti da adeguato rivestimento salvo motivate deroghe concesse dall'Ente Gestore.

Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica e nel caso siano poste in vicinanza di alberi o piantumazioni è necessario porre attenzione al problema delle azioni esercitate dalle radici.

Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza riferita al punto di immissione inferiore al 6 o/oo, il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica munita di valvole di ritegno e alloggiata in un pozzetto. In tali condizioni è opportuno installare sistemi di emergenza, di allarme e di sicurezza tali da garantirsi da possibili inconvenienti igienico-sanitari.

Qualora esista la fognatura nera è fatto obbligo, per gli edifici costruiti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la separazione degli scarichi di acque reflue provenienti da apparecchiature igienico-sanitarie o di processo dagli scarichi di acque piovane.

La condotta d'allacciamento dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, alla profondità prescritta dai tecnici dell'Ente Gestore dalla quota del piano viabile o del piano di campagna.

Tutte le opere di canalizzazione interna, sono considerate opere edilizie e quindi soggette alla disciplina del Regolamento edilizio e d'igiene vigenti nonché alle prescrizioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 43

Livello degli scarichi

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica deve avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

È ammesso l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purché siano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Incomberà al proprietario stesso, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per eventuali rigurgiti.

Art. 44

Condotte in uso a più utenti

Quando un fabbricato od una proprietà fosse divisa in più appartamenti di diversi proprietari, questi, di norma, sono obbligati ad unire le rispettive canalizzazioni per dare luogo ad una sola immissione nel condotto di fognatura stradale.

Qualora ciò non risultasse tecnicamente possibile, sarà l'Ente Gestore a stabilire il numero massimo di immissioni separate.

Per le proprietà intercluse è fatto obbligo di allaccio ad una contigua rete di scarico privato che già immetta o che stia per essere immessa nella fognatura comunale.

A tale scopo gli interessati, in mancanza di accordo bonario con il fondo servente, dovranno procedere ai sensi degli artt. 1032 e 1043 - secondo comma - del Codice Civile al fine di ottenere che, a mezzo di sentenza, venga stabilito il passaggio coattivo.

Nel caso che l'allaccio stradale eseguito a spese del fondo servente non risultasse sufficiente a ricevere le nuove immissioni, chi ha ottenuto di farlo dovrà eseguire a sue spese i lavori occorrenti a rendere l'allaccio atto alla maggiore portata.

Art. 45 **Cambiamento d'utenze**

Nel caso di cambio d'utente, il proprietario di insediamento civile dovrà comunicare tempestivamente all'Ente Gestore ed al Comune competente l'avvenuta variazione.

Art. 46 **Obbligo alla installazione di impianti di pretrattamento**

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono obbligati all'installazione, ove fosse il caso, di impianto di depurazione o di trattamento al fine di contenere i limiti di accettabilità degli scarichi stessi entro quelli previsti dalle leggi vigenti e nel rispetto del presente Regolamento.

Ogni impianto, comunque, dovrà avere riportato il parere preventivo all'installazione da parte del Responsabile del Servizio dell'A.S.L. della Provincia di Cremona.

Art. 47 **Ispezioni e controlli**

Le industrie produttive allacciate alla pubblica fognatura dovranno installare, a propria cura e spese, un'apposita cameretta di controllo, unitamente alla strumentazione ed agli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature che verranno eventualmente richieste dal Comune o eseguite dall'Ente Gestore tramite il proprio laboratorio d'analisi.

I controlli e le successive analisi chimiche saranno eseguiti dal personale dell'A.S.L.. Le risultanze sono riportate a conoscenza del Comune che provvederà agli adempimenti di competenza.

Art. 48 **Divieto di diluizione degli scarichi inquinanti**

È vietato diluire le acque di scarico allo scopo di far rientrare gli indici di inquinamento di dette acque nei limiti di accettabilità prescritti dalla legge.

Art. 49 **Canone o diritto**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali a qualunque uso adibiti, è dovuto all'Ente Gestore il pagamento di un canone o diritto secondo apposite tariffe, ai sensi dell'art. 16 Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Le tariffe sono stabilite dal Comune, a norma delle leggi vigenti tramite apposita delibera ai sensi dell'art. 1 L.R. 25/81.

Art. 50
Applicazione delle tariffe

Il canone, come determinato in conformità agli artt. 56, 57 e 58, è dovuto dagli utenti della pubblica fognatura.

Sono soggette a separata tariffazione le acque provenienti da usi civili ed industriali versate nella pubblica fognatura mediante unico condotto d'allacciamento, purché vi sia un punto di misurazione per ogni scarico.

In caso contrario il Comune provvede alla determinazione dei volumi scaricati sulla base degli elementi forniti dall'utente o direttamente acquisiti.

Art. 51
Rapporto d'utenza

Non sono considerati utenti del pubblico servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto i soggetti che, specificatamente autorizzati, scaricano ai pubblici impianti con mezzi o collegamenti mobili, con carattere di saltuarietà ed occasionalità.

Art. 52
Presentazione delle denunce

Gli utenti dei pubblici servizi sono tenuti a presentare al Comune apposita denuncia, per l'applicazione della tariffa, in duplice copia.

Tali denunce, compilate in conformità di appositi moduli già predisposti, devono riportare i dati necessari per l'applicazione della tariffa relativa per ogni tipo di utenza.

Art. 53
Accertamento, riscossione e contenzioso

Per l'accertamento e la riscossione del canone o diritto e per il contenzioso, si richiamano gli articoli 17, 17-bis e 17-ter della Legge 10.5.1976 n. 319 come modificati dall'art. 3 del D.L. 28.2.1981 n. 38 convertito con modificazioni nella Legge 23.4.1981 n. 153 e l'art. 8 della L.R. 30.5.1981 n. 26.

Art. 54
Contributo per il servizio di fognatura

Per ogni insediamento scaricante nella fognatura pubblica, spetterà al Comune un canone o diritto previsto dalla Legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 3 del D.L. 28.2.1981 n. 38 convertito con modifiche in Legge 23.4.1981 n. 153, nonché ai sensi della L.R. n. 25/1981.

Il Comune, con apposita deliberazione determina le tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue, entro il termine stabilito dalla Legge, per quanto riguarda l'anno successivo.

Tali tariffe variano in rapporto al tipo di scarico.

Art. 55 **Tariffa per scarichi civili**

Per gli scarichi civili di cui all'art. 1 lett. b) del presente Regolamento viene applicata una tariffa unica utilizzando la seguente formula:

$$T1 = Q \times r = S \times L \text{ (euro) / mc}$$

Q = quantità di acqua prelevata dall'utente e fatturata dall'Ente Gestore del pubblico acquedotto. Per l'approvvigionamento in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la quantità prelevata sarà rilevabile dal misuratore installato o dalla denuncia dell'utente

r = percentuale di riduzione di Q, agli effetti dello scarico in fognatura (1)

S = scarico di acqua in fognatura

L (euro) / mc = importo per metro cubo di acqua scaricata.

La riscossione del canone è effettuata dall'Ente Gestore dell'acquedotto comunale od in mancanza dell'Ente Gestore dell'impianto di fognatura o di depurazione.

(1) r = 80 % di Q (D.L. n. 38 del 28.2.1981 convertito in Legge n. 153 del 23.4.1981).

Art. 56 **Contributo di depurazione per scarichi civili**

L'utente, è tenuto al versamento di un ulteriore importo di £ (euro) / mc sulla quantità di acqua scaricata, calcolata in base al precedente articolo, tariffa da determinarsi annualmente con l'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 57 **Tariffa per scarichi produttivi**

Per gli scarichi produttivi (industriali, artigianali) si applica la tariffa in base alla seguente formula:

$$T2 = F2 + [f2 + dv + K2 + (0i/Of db + Si/Sf df) + da] V$$

T2 = tariffa in lire /anno

F2 = termine fisso per l'utenza in lire / anno $F2 = U \times C$

U = costo unitario di riferimento, dipendente dalla popolazione equivalente totale e dalla dotazione idrica caratteristica del pubblico servizio (rilevabile Tab. 5 - All. A - L.R. 25/81)

C = coefficiente moltiplicativo dipendente dalla classe di appartenenza dell'insediamento e dal volume annuo scaricato in fognatura (tab. 6 - All. A L.R. 25/81)

f2 = costo medio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto

f2 = f' + (f'' x L)

f' = costo medio unitario in € (euro) per mc di raccolta delle acque (tab. 7 - All. A L.R. 25/81)

- f" = costo medio unitario in € (euro) per mc e per Km di convogliamento intercomunale e scarico delle acque stesse
- L = lunghezza in Km del collettore intercomunale (se non esiste collettore intercomunale tale valore è pari a zero)
- dv = costo medio del trattamento primario in € (euro) per mc (tab 9 - All. A L.R. 25/81)
- K2 = coefficiente che tiene conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti dal tipo di scarico industriale (tab. 13 - All. L.R. 25/81), se non è noto, il rapporto COD/BOD può essere desunto in via provvisoria alla tab. 14 - All.L.R. 25/81. Il coefficiente K è uguale a zero se il COD ed i materiali in sospensione sono entro i limiti di accettabilità previsti nella Tab. A Legge 319/76
- db = costo medio del trattamento biologico in € (euro) / mc (tab. 10 All. L.R. 25/81)
- df = costo medio del trattamento e smaltimento fanghi in €(euro) / mc (tab. 11 All. A L.R. 25/81)
- Oi = COD dello scarico industriale in mg/l
- Si = materiali in sospensione totali dello scarico industriale in mg/l
- Sf = materiali in sospensione totali del liquame in arrivo al depuratore in mg/l
- da = coefficiente di costo per caratteristiche inquinanti particolari dello scarico industriale
- da = $M (db + df/100)$
- M = Tab. 12 - All. A L.R. 25/81 e se è nei limiti di accettabilità della Tab. A della Legge 319/76, M = zero
- V = valore annuale dello scarico industriale in fognatura in mc/anno; se non dichiarato in denuncia si assume pari al 95% del volume di acqua prelevata

Per la determinazione dei parametri Oi - Si - Of - Sf si deve incorrere a prelievi ed analisi. Per la determinazione di Of e Sf deve essere effettuato almeno un campione proporzionale al mese. Per quanto riguarda Oi ed Si si potrà procedere come segue:

- 1) si assumono i dati dichiarati dall'utente, salvo controllo;
- 2) analisi eseguite dall'A.S.L. - Presidio multizonale d'igiene e prevenzione.

In mancanza di quanto previsto ai punti 1) e 2), possono essere assunti per Oi e Si i valori pari ai rispettivi limiti di accettabilità in fognatura.

Art. 58 **Disposizioni sanzionatorie**

Per le sanzioni relative a omessa o ritardata denuncia della quantità delle acque scaricate, nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone e l'ammontare di eventuali soprattasse, si richiama l'art. 9 della L.R. 25/81.

TITOLO IV **COLLETTORI INTERCOMUNALI**

Art. 59 **Definizione di collettore intercomunale**

Si intendono per collettori intercomunali le canalizzazioni che adducono all'impianto di depurazione, sito in Comune di Cremona, le acque nere e di prima pioggia provenienti dalle reti comunali.

I collettori comprendono anche tutte le opere accessorie che rendono funzionale il sistema di adduzione come le stazioni di sollevamento, le camerette di derivazione, le paratoie di regolazione, gli sfioratori di piena, i misuratori di portata e quanto altro realizzato.

Art. 60
Proprietà e manutenzione dei manufatti
di allacciamento ai collettori intercomunali

La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento, è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto redatto e realizzato a cura dell'Ente Gestore.

La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente, così come ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dall'Ente Gestore.

Il richiedente, ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto d'ispezione per attività ispettive.

Art. 61
Allacciamento ai collettori intercomunali

Ai collettori intercomunali dovranno essere addotte tutte le reti fognarie dei Comuni per i quali il P.R.R.A. in corso d'approvazione prevede il collettamento all'impianto di depurazione sito nel Comune di Cremona.

L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori intercomunali è, di regola vietato.

Art. 62
Realizzazione, manutenzione ed oneri relativi
ai collettori intercomunali

La realizzazione, l'esercizio ed il controllo delle strutture di cui all'art. 60 sono a cura dell'Ente Gestore, mentre ai Comuni collettati spetta il rimborso degli oneri sostenuti secondo i criteri definiti dal Comune di Cremona in apposita convenzione di cui all'art. 68.

Art. 63
Portata delle fognature comunali immesse
nella rete dei collettori intercomunali

La rete di raccolta è stata dimensionata per smaltire le acque nere immesse salvo quanto previsto dall'art. 65. La somma delle portate di acque nere che ogni Comune potrà riversare nelle canalizzazioni intercomunali, non potrà superare il limite previsto come portata media su base annua e portata massima giornaliera per abitante equivalente.

Le misure delle portate effettivamente riversate da ogni Comune nei collettori intercomunali, saranno verificate dall'Ente Gestore nei punti di recapito delle fognature comunali nei collettori intercomunali nei quali saranno predisposti appositi misuratori di portata.

Art. 64
Norme transitorie per le immissioni delle
fognature comunali nella rete dei collettori intercomunali

Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate alla rete dei collettori intercomunali, solo se prima dell'immissione nel collettore intercomunale, sarà realizzato un idoneo sfioratore con le caratteristiche previste dall'art. 12 della L.R. 62/85.

Le portate delle fognature miste che ogni Comune potrà immettere nella rete intercomunale, non dovranno in ogni caso superare il quantitativo fissato che sarà pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco. In caso di Comuni con più di un'immissione della propria rete municipale nel collettore intercomunale, oltre alla verifica sulla quantità totale, ogni singola immissione dovrà essere congruente con la portata ammissibile prevista nel collettore ricevente.

Le opere di sfioro per la portata eccedente quella stabilita dovranno essere realizzate a cura dell'Ente Gestore e ad onere dei Comuni collettati, i quali saranno altresì responsabili dei suddetti scarichi per i quali dovranno richiedere idonea autorizzazione all'Ente competente.

Art. 65
Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali
nella rete dei collettori intercomunali

Come già indicato nell'art. 62, alla rete dei collettori intercomunali potranno essere allacciate solo fognature comunali dei Comuni di cui al P.R.R.A., i cui scarichi saranno assoggettati ai limiti di accettabilità della tabella C allegata alla L. 319/76, salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente Gestore del collettore intercomunale.

Ciascun Comune distintamente per ciascuna rete da allacciare dovrà fare istanza d'allacciamento e scarico al Comune di Cremona in qualità di proprietario delle reti dei collettori siti nel Comune di competenza, corredando la domanda con la seguente documentazione in duplice copia:

- a) strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata);
- b) planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete intercomunale (possibilmente in scala 1:1000);
- c) profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima s'immettono;
- d) relazione tecnica che riporti i seguenti dati:

dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta d'autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;

la portata media giornaliera;

le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate;

qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;

- e) relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e manufatti);

- f) disegni relativi al pozzetto d'ispezione ed eventuale sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore intercomunale e delle opere di manovra atte a bypassare l'immissione in caso di necessità;
- g) elenco delle strade, vie, piazze ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.

L'autorizzazione sarà rilasciata, dal Comune di Cremona previa acquisizione del parere da parte dell'Ente Gestore. Nell'atto d'autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da immettere nel collettore, i limiti di accettabilità dello scarico e la data d'attivazione dell'immissione stessa.

Concessa l'autorizzazione all'immissione nei collettori intercomunali, la relativa opera sarà eseguita dall'Ente Gestore stesso, nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima.

Art. 66

Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni

Così come previsto dall'art. 7 della Legge 172/95, le autorizzazioni hanno durata quadriennale, ma sempre col presupposto che la situazione di fatto riportata negli allegati tecnici ed accertata al momento della concessione non muti prima della suddetta scadenza.

Sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione il Comune interessato, dovrà inoltrare domanda di rinnovo al Sindaco del Comune di Cremona.

Art. 67

Convenzione tra Comune di Cremona ed i Comuni collettati

Tra il Comune di Cremona ed il Comune interessato al collettamento dei propri scarichi, sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno indicate le condizioni tecniche di allacciamento al sistema dei collettori intercomunali e le condizioni tecniche ed economiche in base alle quali il Comune di Cremona, attraverso l'Ente Gestore, presta opera di collettamento e depurazione degli scarichi.

Art. 68

Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete dei collettori intercomunali

I Comuni, essendo i titolari degli scarichi derivanti dalla rete fognaria di proprietà nei collettori intercomunali, sono oltremodo responsabili dei danni conseguenti a portate maggiori ed al superamento dei limiti di accettabilità di cui all'autorizzazione prevista dall'art. 66.

Art. 69

Ispezione della rete dei collettori

Il Comune di Cremona, tramite l'Ente Gestore potrà disporre in ogni momento le ispezioni dei collettori intercomunali, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso e rilevare tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno ai canali medesimi e/o a terzi.

Art. 70
Allacciamenti diretti di scarichi civili

Come prescritto dall'art. 61 del presente Regolamento, di norma, non è ammessa l'immissione diretta nei collettori intercomunali di singole unità immobiliari adibite ad uso civile o di servizio che invece devono essere addotte alla rete comunale più prossima.

In presenza di situazioni particolari: notevole distanza dalla rete fognaria comunale, necessità urgenti di risanamento

igienico e/o idraulico, possono avvenire allacciamenti diretti ai collettori intercomunali.

Il titolare dello scarico dovrà presentare domanda scritta al Comune competente per territorio il quale, verificata l'impossibilità d'allacciare l'utenza alla rete comunale, sentito l'Ente Gestore, detterà le condizioni tecniche ed economiche d'allacciamento.

L'autorizzazione di cui al precedente comma 7 viene rilasciata in via provvisoria finché sussisteranno le circostanze eccezionali previste dallo stesso articolo o per disposizioni della competente autorità comunale.

L'Ente Gestore eseguirà a propria cura e a spese del titolare le opere di allacciamento, al quale resteranno anche a carico le eventuali ristrutturazioni prescritte dalla rete interna dell'immobile da allacciare.

Le condizioni tecniche in base a cui sarà mantenuto lo scarico e quelle economiche per la prestazione da parte dell'Ente Gestore del servizio di collettamento e depurazione, saranno regolate da apposita convenzione.

L'Ente Gestore in funzione di motivate esigenze tecniche ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento le modifiche alle opere di allacciamento ed alle condizioni che regolano lo scarico.

Le condizioni economiche saranno annualmente maggiorate in funzione dei canoni deliberati dall'Ente Gestore.

Qualora, per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori intercomunali, che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, l'Ente Gestore potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'utente possa essere preteso alcun risarcimento.

Art. 71
Allacciamenti diretti di scarichi produttivi

Per gli allacciamenti degli insediamenti di cui sopra, valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente art. 70 e sono assoggettati alla disciplina di cui alla vigente normativa in materia di scarichi produttivi in pubblica fognatura.

Art. 72
Modifica delle reti interne

Qualsiasi intervento di costruzione e/o di modifica delle reti interne di fognatura di ciascuna unità immobiliare interessata all'allacciamento diretto ai collettori intercomunali, deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio, sentito l'Ente Gestore.

Art. 73
**Diritto di passaggio d'acquedotto -
Attraversamento proprietà private**

Le aree attraversate dai canali collettori qualora non siano state acquisite dal Comune collettato, dovranno essere vincolate a servitù di acquedotto in maniera che il Comune di

Cremona, attraverso l'Ente Gestore, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa in qualsiasi momento eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con preavviso al proprietario.

Il personale incaricato dall'Ente Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi sia con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

L'Ente Gestore o il Comune competente per territorio, si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

TITOLO V SANZIONI

Art. 74 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 39 della L.R. 27 maggio 1985 n. 62 ed alla Legge 17.3.1995 n. 172.

Per le violazioni non previste dalle succitate norme, si applicano le sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni. Per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative, si applicano le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 75 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente, nonché ogni disposizione contraria e con questo incompatibile. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento d'Igiene Tipo della Regione Lombardia, alle leggi, decreti e circolari, statali e regionali vigenti in materia.

Art. 76 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno dall'esecutività della Delibera di approvazione.